

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

Disegno di legge n. 1786

Con riferimento alla conversione in legge del d.l. 30.4.2020, n. 28 si osserva:

- 1) Per quanto attiene alla proroga dell'entrata in vigore della normativa sulle intercettazioni, si ritiene che il termine previsto del 1° settembre sia inadeguato per difetto. Le procedure per la complessa messa in opera del nuovo sistema di intercettazione richiedono garanzie particolari in ordine agli accordi con i soggetti che provvederanno all'esecuzione delle intercettazioni, al fine di evitare il pericolo che la vita privata dei cittadini venga conosciuta da soggetti estranei all'Autorità Giudiziaria procedente e ai suoi diretti ausiliari.
- 2) Un termine più ampio consentirà anche di riesaminare il merito della normativa delle intercettazioni in ordine ai presupposti ammissivi delle intercettazioni particolarmente invasive effettuate con il sistema del *trojan*. Al riguardo, è veramente inquietante per l'invasività nella vita privata la norma che prevede l'attivazione del captatore informatico per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni (praticamente tutti i delitti tranne l'abuso d'ufficio), addirittura con riferimento alle conversazioni effettuate nella dimora privata. Si tratta di disposizione che viola profondamente l'intimità dei rapporti familiari ed affettivi, alla cui salvaguardia non è assolutamente sufficiente la previsione di una motivazione del giudice circa le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche in quei luoghi.

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

- 3) Per quanto riguarda l'art. 30 bis ord. penit., il decreto prevede due modifiche.

La prima, al 1° co., laddove è previsto con riferimento ai delitti gravi che il giudice, prima di pronunciarsi, chieda altresì il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con l'ulteriore aggiunta che il permesso non può essere concesso, salvo ricorrano esigenze di motivata ed eccezionale urgenza, prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri. Questa normativa è gravatoria in modo eccessivo nei confronti del richiedente e rischia di pregiudicare completamente il rilascio del permesso in tempo utile. Né può soccorrere al riguardo l'esigenza di sicurezza, atteso che il giudice rilascia il permesso con le opportune cautele previste dall'art. 64 d.p.r. 230/2000.

La seconda prevede che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello sia informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale e, nel caso di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'art. 51, co. 3 bis e 3 quater, c.p.p. o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis ord. penit., ne dia comunicazione, rispettivamente, al Procuratore della Repubblica distrettuale e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La norma vuole introdurre un controllo successivo sul rilascio di questo tipo di permessi. Suona come atto di sfiducia nei confronti della Magistratura di Sorveglianza. Anche per questo motivo, se ne raccomanda l'eliminazione.

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

- 4) Per quanto riguarda la modifica apportata all'art. 47 ter ord. penit. con l'introduzione di un co. 1 quinquies, si esprime parere favorevole. La modifica riguarda in particolare il rinvio obbligatorio e facoltativo della pena con l'applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del co. 1 ter dell'art. 47 ter ord. penit. Effettivamente è opportuno che l'applicazione di questa norma preveda la richiesta del parere al Procuratore della Repubblica distrettuale nei confronti dei detenuti per reati gravi ex art. 51 co. 3 bis e 3 quater c.p.p. e anche del Procuratore nazionale antimafia per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis ord. penit. in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto. L'ampiezza del beneficio e la possibilità astratta di mantenere contatti con il mondo della criminalità rendono giustificata questa disposizione.
- Ragioni di contiguità inducono anche a pronunciarsi sull'aggiunta prevista dal d.l. 29/2020 al co. 7 dell'art. 47 ter ord. penit., in ordine alla revoca della detenzione domiciliare anche quando siano cessate le condizioni previste dal co. 1 ter. L'aggiunta sembra non propriamente opportuna, atteso che il co. 1 ter viene applicato stabilendo un termine di durata dell'applicazione. Quindi è sufficientemente garantito nella sua funzione. La possibilità della revoca postulerebbe un controllo durante il periodo di fruizione previsto dal giudice con un termine. La possibilità della revoca introduce un elemento di incertezza nella fruizione di un beneficio che è già sufficientemente regolamentato in modo garantistico per la tutela delle esigenze della collettività.
- 5) Per quanto riguarda le modifiche o le aggiunte all'art. 83 del d.l. 18/2020:

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

- Art. 3, co. 1 lett. d) del d.l. 28/2020: per quanto si apprezzi che le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti non si svolgano da remoto, si chiede che venga eliminata la possibilità che le parti vi acconsentano. L'esigenza della trattazione in presenza almeno per questo tipo di udienze è fondamentale e non può essere lasciata alla disponibilità delle parti.
- Art. 3, co. 1 lett. e) d.l. 28/2020: le modifiche sono condivisibili.
- Art. 3, co. 1 lett. f) d.l. 28/2020, che introduce all'art. 83 i co. 12 quater.1 e 12 quater.2: le modifiche sono condivisibili, salvo precisare per il 12 quater.1 le modalità di conoscenza per il difensore dell'avvenuta autorizzazione al deposito con modalità telematica, poiché la norma si limita a dire che l'autorizzazione al deposito con modalità telematiche postula che ciascun pubblico ministero ne faccia richiesta.
- Art. 3, co. 1 lett. g) d.l. 28/2020, che introduce un'aggiunta al co. 12 quinquies: non si esprime alcun rilievo.

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

Disegno di legge n. 1799

Per quanto riguarda il d.l. 10.5.2020, n. 29, va fatta una premessa in ordine alla gravità del problema relativo al sovraffollamento carcerario. Si tratta di un problema la cui soluzione spetta all'amministrazione del Ministero della Giustizia e che non può essere scaricato sulla responsabilità della Magistratura di Sorveglianza. Il problema è annoso e si è ripresentato in modo drammatico con il Covid, riproponendo all'attenzione le gravi responsabilità del Ministero della Giustizia e delle sue strutture operative.

Per quanto attiene alla normativa in concreto introdotta:

- 1) L'art. 2, co. 1 d.l. 29/2020 prevede più stringenti modalità di controllo in ordine alla permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria, per cui determinate categorie di detenuti (i condannati per alcuni gravi delitti ovvero sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis o.p.) sono stati ammessi alla detenzione domiciliare o alla fruizione del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria. La valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, da parte del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza che ha adottato il provvedimento, sembra ragionevole.
- 2) Lo stesso è a dirsi per l'art. 3, co. 1 d.l. 29/2020, che prevede i controlli in ordine alla permanenza delle ragioni per cui è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria.

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 535938
E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com
PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

- 3) Per quanto riguarda l'art. 2, sono pure condivisibili le disposizioni di cui ai co. 2 e 3, che prevedono l'approfondimento della situazione delle strutture sanitarie in grado di garantire la detenzione o l'internamento senza rischio per le condizioni di salute del soggetto.
- 4) Lo stesso è a dirsi per l'art. 3, co. 2. Condivisibile anche con riferimento alla possibilità per il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, di disporre accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o di procedere a perizia nelle forme previste agli artt. 220 ss. c.p.p.
- 5) Solleva gravi perplessità l'art. 4, che consente sino alla data del 30 giugno 2020 di limitare i colloqui in presenza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati o gli imputati. La situazione di emergenza, per un verso, si è attenuata e, per un altro verso, il suo protrarsi dovrebbe aver consentito l'adozione di misure organizzative idonee a ripristinare integralmente il diritto dei detenuti ai colloqui con i congiunti o con le altre persone a cui hanno diritto.
- 6) È del tutto condivisibile, infine, l'art. 5, che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottate successivamente al 23 febbraio 2020. Pure condivisibile è il diverso termine, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto, per i provvedimenti emessi in data antecedente.